

Domanda di contributo

“Misure volte a sviluppare la mobilità elettrica”

Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 e successive modifiche
„Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno dell’economia”

Termine di presentazione: 31 agosto

Numero identificativo	<input type="text"/>
e data	<input type="text"/>
della marca da bollo da 16,00 Euro	
La marca da bollo può essere corrisposta virtualmente o tramite pagamento F23.	

Alla
Provincia autonoma di Bolzano - Alto
Adige
Ripartizione 35
Via Raiffeisen 5
39100 Bolzano (BZ)

PEC: handwerk.artigianato@pec.prov.bz.it
industrie.industria@pec.prov.bz.it
handel.commercio@pec.prov.bz.it
tourismus.turismo@pec.prov.bz.it

Impresa richiedente

Cognome

Nome

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Codice fiscale

titolare/rappresentante legale dell’impresa (denominazione):

Part.IVA

C.F.

attività svolta

Settore dell’impresa richiedente artigianato industria
 commercio servizi
 turismo libero professionista/lavoratore autonomo

Sede dell’impresa richiedente

Stato Provincia

CAP Luogo Frazione

Via/piazza Numero

Telefono

PEC

Lingua nella quale si chiede vengano trasmesse le comunicazioni da parte dell’amministrazione provinciale: italiana tedesca

Classificazione dell'impresa

ai sensi del regolamento UE 651/2014 - vedi punto (1) dell'allegato A

Dichiara che la propria impresa è:

piccola media grande

La/il richiedente é a conoscenza che:

- le domande devono essere presentate prima della realizzazione dell'investimento agevolato, dell'emissione delle fatture, anche di acconto, della stipula dei contratti e dell'effettuazione di qualsiasi pagamento, pena l'esclusione dall'agevolazione dell'intero investimento a cui si riferiscono;
- la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l'omissione di informazioni dovute, in base alle quali vengono conseguite o trattenute indebitamente agevolazioni, comporta la revoca per intero dell'agevolazione concessa o erogata, ovvero l'archiviazione della relativa domanda. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e penali;
- i beneficiari sono tenuti, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione;
- per i beni agevolati, il beneficiario si obbliga a non mutarne la destinazione economica per tre anni dalla data di emissione dell'ultimo documento di spesa. Per il medesimo periodo, i beni agevolati non possono essere alienati, dati in affitto, né l'azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali;
- i veicoli per i quali viene chiesta l'agevolazione devono essere immatricolati in Alto Adige;
- i beneficiari sono obbligati a comunicare entro 60 giorni ogni evento che potrebbe determinare la perdita del diritto alle agevolazioni, pena la revoca dell'intero contributo. I contraenti di contratti di leasing o contratti di vendita con riserva della proprietà sono inoltre obbligati a comunicare immediatamente l'avvenuto riscatto rispettivamente il trasferimento della proprietà del bene agevolato;
- i beneficiari sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell'azienda e che risultano privi di altra assicurazione pensionistica pena la revoca dell'intera agevolazione;
- che l'eventuale agevolazione è concessa nel rispetto della norma "de minimis" (2) ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. Con il suddetto Regolamento è stato introdotto e specificato il concetto di "impresa unica"(3): nel calcolo del massimale "de minimis" (200.000 €) bisogna prendere in considerazione sia l'impresa che richiede l'agevolazione (v. allegato I) che l'insieme delle imprese collegate a questa (v. allegato II) nello stesso stato membro. A tale scopo si allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva "de minimis".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO:

(resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 è soggetta a idonei controlli ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR)

II/La richiedente dichiara

- di non aver ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di aiuti di Stato precedentemente ottenuti, dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea (ai sensi dell'art. 1, par. 4, a), Regolamento (UE) n. 651/2014), **oppure**
- di avere rimborsato, in ottemperanza a un'ingiunzione di recupero ricevuta dall'autorità nazionale competente o di aver depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea (ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999)
- che per gli investimenti per i quali richiede il contributo non è stata presentata domanda di agevolazione ad altri enti o istituzioni pubbliche;
- che gli investimenti per i quali richiede il contributo sono strettamente attinenti all'attività d'impresa svolta sul territorio della provincia di Bolzano ed hanno una ricaduta diretta sulla stessa;
- che gli investimenti per i quali richiede il contributo non sono oggetto di commercio e non sono destinati al noleggio;
- di conservare i documenti originali in forma cartacea per 10 anni a partire dall'anno successivo a quello di erogazione del contributo (in presenza di accertamento, fino alla conclusione dell'accertamento).

La/il richiedente chiede la concessione di un contributo per:

a) l'acquisto dei seguenti veicoli "nuovi di fabbrica" per il trasporto di persone appartenenti alla classe M1 e per il trasporto di merci appartenenti alle classi N1 e N2 ai sensi dell'allegato II Parte A della direttiva 2007/46/CE, nel testo vigente, purché i rivenditori concedano uno sconto almeno di pari importo al contributo previsto dai vigenti criteri:	Euro
<input type="checkbox"/> n. <input type="text"/> veicoli elettrici a batteria BEV (Battery Electric Vehicles)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> n. <input type="text"/> veicoli a celle a combustibile H2 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> n. <input type="text"/> veicoli elettrici a batteria con range extender (BEV con REX) con batterie di capacità di almeno 15 kWh; questi veicoli non possono produrre più di 50 g di emissioni di CO ² per km	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> n. <input type="text"/> veicoli "ibridi plug-in" PHEV (Plug-in-Hybrid Electric Vehicles); questi veicoli non possono produrre più di 50 g di emissioni di CO ² per km	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/>

b) l'acquisto di veicoli elettrici:	Euro
<input type="checkbox"/> n. <input type="text"/> veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote appartenenti alle classi L1e-B, L2e, L3e-A1, L5e e L6e	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> n. <input type="text"/> veicoli elettrici pesanti a quattro ruote della classe L7e	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/>

c) l'acquisto di bici cargo elettriche con una portata complessiva minima di kg 150 con motore ausiliario elettrico appartenente alla classe di veicoli L1e-A, concepita esclusivamente per il trasporto di materiale e merci:	Euro
<input type="checkbox"/> n. <input type="text"/> bici cargo elettriche	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/>

d) l'acquisto o l'installazione di stazioni per la ricarica:	Euro
<input type="checkbox"/> l'acquisto di n. <input type="text"/> stazioni di ricarica per veicoli elettrici	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> stipula di n. <input type="text"/> contratti di vendita con riserva della proprietà aventi ad oggetto, anche non in via esclusiva, l'installazione di una stazione di ricarica da parte del fornitore del servizio. Tali contratti di durata di almeno tre e massimo nove anni, devono prevedere alla scadenza degli stessi il trasferimento obbligatorio della proprietà del bene agevolato	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/>
Spesa complessiva degli investimenti (IVA esclusa)	<input type="text"/>

Il/la richiedente dichiara che gli obblighi in riferimento all'utilizzo dell'imposta di bollo ai sensi del decreto ministeriale del 17.06.2014 sono stati assolti e che la presente marca da bollo viene utilizzata unicamente per la presente istanza. Sulla domanda deve risultare il numero della marca da bollo e il pagamento tramite F23 deve essere comprovabile all'occorrenza.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l'applicazione della legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997. Responsabile del trattamento è il Direttore della ripartizione economia. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del Decreto legislativo 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l'accesso ai propri dati, l'estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Con l'apposizione della firma si conferma che quanto indicato nei quadri di questa domanda corrisponde al vero, di essere a conoscenza che per dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono previste sanzioni penali. Con l'apposizione della firma esprime inoltre il consenso al trattamento dei dati forniti.

Luogo e data

Firma (digitale)

Documentazione in formato PDF da allegare alla domanda di contributo:

- preventivi di spesa o elenco dettagliato degli investimenti
- dichiarazione "de minimis": allegato I e II

Avvertenze:

- La domanda di contributo e la dichiarazione sostitutiva "de minimis" devono essere sottoscritte in formato digitale oppure devono essere firmate e corredate di una copia di un documento valido del firmatario. In caso di mancata sottoscrizione la domanda non è valida!
- La domanda e la dichiarazione sostitutiva "de minimis" sono da inviare in formato PDF all'indirizzo PEC dell'ufficio competente entro il termine previsto.
- Si fa presente che solo la data della comunicazione via PEC avrà valore legale.
- Domande cartacee pervenute tramite posta saranno restituite al mittente.
- Domande inoltrate dopo il termine previsto saranno archiviate d'ufficio.

Allegato A

(1) Classificazione delle imprese:

Ai fini della classificazione delle imprese si rimanda alla definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (*Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/06/2014*)

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «**impresa autonoma**» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.
3. Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

1. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
 - a) dai dipendenti dell'impresa;
 - b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
 - c) dai proprietari gestori;
 - d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

(2) Aiuti "de minimis":

Per aiuti "de minimis" si intendono quelli di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta Ufficiale L 352 del 24.12.2013).

(3) "Impresa unica":

Ai fini del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18. dicembre 2013 per «impresa unica» s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.